

Codice A1409A

D.D. 30 gennaio 2017, n. 43

**Ditta Lauretana S.p.A. con sede legale e stabilimento in Graglia (BI), Frazione Campiglie, Localita' Santuario 56. Autorizzazione igienico sanitaria alla miscelazione dell'acqua minerale "Lauretana" con l'acqua minerale naturale "Fontanafredda 2".**

Vista l'istanza datata 20.09.2016 e pervenuta il 26.10.16 della Ditta Lauretana S.p.A., con sede legale in Graglia (BI), Frazione Campiglie, Località Santuario 56, C.F. e P. IVA 00166260026, tendente ad ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria alla miscelazione dell'acqua minerale naturale già autorizzata e denominata "Lauretana" (Sorgente "Lauretana") con l'acqua minerale naturale "Fontanafredda 2";

visto il provvedimento rilasciato dall'ufficio tecnico del Comune di Graglia, datato 09.02.2016, con il quale è stata autorizzata la Società Lauretana S.p.A. al rinnovo con variante della concessione per acque minerali "Caruzza";

vista la nota prot. n. 26639 del 22.12.2016 con la quale il Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. BI di Biella, in esito a richiesta formulata il 10.11.2016, ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa verifica della documentazione prodotta dalla Ditta nonché a seguito di ispezione conclusiva effettuata in data 19.12.2016 presso lo stabilimento;

visti i certificati di analisi stagionali di controllo chimico, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate dal Dipartimento di Chimica analitica e dal Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia dell'Università degli Studi di Torino sui campioni di acqua minerale prelevati alla sorgente "Fontanafredda 2", corredati dei relativi verbali di prelevamento;

preso atto della relazione idrogeologica redatta dal Dr. Geol. Giovanni Savazzi, dalla quale emerge che le due sorgenti sono alimentate dallo stesso bacino idrogeologico;

vista la documentazione riguardante le analisi stagionali effettuate dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di Torino che certifica la fattibilità di miscelazione delle due sorgenti poiché il profilo chimico fisico della sorgente Lauretana non risulta significativamente variato a causa dell'aggiunta di acqua minerale della sorgente Fontanafredda 2;

visti i precedenti atti con i quali la Ditta in parola venne autorizzata alla produzione e vendita delle acqua minerale naturale "Lauretana".

Dato atto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 08.10.2011, n. 176;

visto il DM 10.02.2015;

visto il Reg (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare la Ditta Lauretana S.p.A. con sede legale e stabilimento in Graglia (BI), Frazione Campiglie, Località Santuario 56, alla miscelazione dell'acqua minerale naturale già autorizzata "Lauretana" con l'acqua minerale "Fontanafredda 2", proveniente dallo stesso bacino idrogeologico (allegato A), nell'ambito della concessione mineraria "Caruzza".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 02.10.10, n. 22.

Il Dirigente del Settore  
Gianfranco CORGIAT LOIA